

**ACCORDO TRA IL COMUNE DI SALA BAGANZA E
L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE
SCHEMA**

(articolo 15 Legge 07 agosto 1990 n° 241)

TRA

Il Comune di Sala Baganza (di seguito anche “Comune”) con sede legale in Sala Baganza (PR), Via Vittorio Emanuele II n° 34, Codice Fiscale 00442530341, in persona di Arch. Cristina Muzzi nell'espletamento delle funzioni di Responsabile Area Opere Pubbliche

E

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (di seguito anche “Ente Parchi”), con sede legale in Langhirano (PR), Piazza Ferrari, n. 5, Codice Fiscale 02635070341, in persona del Direttore Generale Dott. Delio Folzani

PREMESSO che:

- ✓ la Legge Regionale 23 dicembre 2011 n° 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 194 del 27 dicembre 2011) ha previsto - all'articolo 2, comma 1 - che per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale il territorio della Regione Emilia-Romagna venisse suddiviso in “Macroaree per i Parchi e la Biodiversità”;
- ✓ l'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale medesima ha statuito l'istituzione di un ente pubblico di gestione per ogni macroarea, ente caratterizzato da personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica - come esplicitato al successivo comma 9;
- ✓ per quanto attiene la macroarea corrispondente alle provincie di Parma e Piacenza (comprensiva altresì di alcuni comuni della fascia rivierasca a ridosso del fiume Po in provincia di Reggio Emilia) detto ente è stato denominato “Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale”, come statuito dall'articolo 3, comma 1 – lettera a), della Legge Regionale in questione;
- ✓ l'indicata Legge Regionale 23 dicembre 2011 n° 24 statuisce altresì:
 - all'articolo 3, comma 2, che all'Ente di gestione fra l'altro compete la gestione dei parchi (lettera a) e l'istituzione di paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione (lettera d),
 - all'articolo 3, comma 4, che l'Ente di gestione possa assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti,
 - all'articolo 3, comma 8, che all'Ente di gestione partecipino obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un parco;
- ✓ il Comune di Sala Baganza partecipa all' “Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale” in quanto parte del suo territorio rientra nella perimetrazione del Parco regionale Boschi di Carrega;
- ✓ l'articolo 15 (recante “Accordi fra pubbliche amministrazioni”), comma 1, della Legge 07 agosto 1990 n° 241 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”) prevede che *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- ✓ detti accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto (come previsto dall'articolo 11, comma 2, della norma medesima) e sottoscritti in forma digitale (vista l'espressa disposizione di cui all'articolo 15, comma 2-bis);

DATO ATTO che:

- ✓ il torrente Scodogna – il quale lambisce una serie di località fra le quali Cafragna (in Comune di Fornovo Taro), Talignano (in Comune di Sala Baganza) e Pontescodogna (in Comune di Collecchio) – si sviluppa per lunghi tratti all'interno della perimetrazione del Parco regionale Boschi di Carrega ed è caratterizzato, con particolare riguardo alla porzione insistente in Comune di Sala Baganza, da una sezione di deflusso delle acque non adeguata in relazione alle portate che si registrano in caso di piogge intense a monte;
- ✓ tali caratteristiche hanno determinato in più occasioni fenomeni di esondazione, pure comportanti l'allagamento della strada comunale e di immobili posti in prossimità del corso d'acqua, causando purtroppo nell'anno 2011 anche il decesso di un cittadino sorpreso dalla piena improvvisa del torrente;
- ✓ onde ovviare a tale situazione di costante pericolo, il Comune di Sala Baganza – grazie anche alla disponibilità di parecchi proprietari di terreni posti in aderenza all'alveo i quali hanno messo a disposizione le aree necessarie - si è a più riprese attivato al fine di realizzare opere di regimazione idraulica atte a minimizzare il rischio, prevalentemente consistenti nell'ampliamento della sezione di deflusso e nella realizzazione di protezioni spondali;
- ✓ a completamento delle attività poste in essere, dovrà a breve essere realizzato un lotto di lavori rientrante in più ampi "Interventi di completamento per la riduzione del rischio idraulico del Torrente Scodogna" (codice CUP E43H19000760002), lavori i quali permetteranno di eliminare una strozzatura dell'alveo immediatamente a monte dell'abitato di Talignano, peraltro in prossimità di edificio adibito a civile abitazione il quale, in assenza della realizzazione di tale opera, correrebbe in caso di piena significativa elevato rischio di essere invaso dalle acque;
- ✓ tale intervento inoltre – in quanto previsto all'interno del Parco regionale Boschi di Carrega – favorisce altresì una corretta gestione idrogeologica del territorio considerato, prevenendo fenomeni erosivi che potrebbero alterare lo stato dei luoghi, con conseguente interesse dell'Ente Parchi a favorirne la realizzazione;
- ✓ detta opera è stata fra l'altro finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, a riprova della gravidanza della medesima, ed il progetto esecutivo è già stato nel suo complesso approvato con deliberazione del Comune di Sala Baganza n° 188 del 27 dicembre 2019;
- ✓ la realizzazione del lotto dei lavori in questione prevede l'espropriazione di terreni di proprietà privata, accatastati parte presso il Catasto terreni e parte presso il Catasto Fabbricati del Comune censuario di Sala Baganza, peraltro già caratterizzati dalla presenza di opere di protezione delle quali si prevede il rifacimento ed il potenziamento in quanto inadeguate rispetto le necessità riscontrate;
- ✓ il comune di Sala Baganza – in quanto autorità competente alla realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi (e pertanto altresì autorità espropriante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" - Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327) – deve pertanto perfezionare le procedure previste dalla legge al fine di:
 - pervenire alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nel più breve termine possibile, è da ritenersi dunque mediante procedimento di cui all'articolo 16-bis della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri", il quale permette di provvedere contestualmente alla variazione degli strumenti urbanistici, all'apposizione del vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza dell'opera mediante l'approvazione del progetto esecutivo, procedura applicabile anche al caso in questione ricorrendo la fattispecie delineata dal comma 4 dell'indicato articolo attinente le opere pubbliche di difesa del suolo da realizzarsi nei limiti del testo unico delle opere idrauliche, nelle aree a rischio idrogeologico ecc.,
 - espletare i conseguenti procedimenti finalizzati all'acquisizione della disponibilità – sia a titolo permanente che temporaneo per esigenze di cantiere - dei terreni necessari alla realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle previsioni del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327;
 - provvedere alla traslazione del diritto di proprietà delle superfici sulle quali verranno realizzati gli interventi di risezionamento e protezione spondale mediante emissione ed esecuzione di

apposito decreto di espropriazione previa determinazione urgente dell'indennità provvisoria, stante l'assoluta necessità di provvedere nei termini più brevi, vista l'espressa facoltà riconosciuta all'autorità espropriante dall'articolo 22 del citato Testo Unico, soluzione la quale permetterà inoltre di comprimere i costi da sostenersi - ovviando alla necessità di dover riconoscere onorario al pubblico ufficiale rogante.

CONSIDERATO che:

- ✓ l'Ente Parchi, con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 69 del 16 giugno 2016 ha provveduto (in adempimento alle previsioni normative di cui all'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad attribuire i poteri dell'ufficio per le espropriazioni, specificando che le funzioni di dirigente preposto al medesimo sono assegnate al Direttore Generale, visto il comma 5 dell'articolo medesimo;
- ✓ l'ufficio espropriazioni dell'Ente Parchi ha avuto modo di perfezionare in completa autonomia e con esito positivo procedure assimilabili a quelle che il Comune di Sala Baganza è in procinto di attivare, inoltre può contare sull'apporto di figura professionale con pluriennale esperienza in materia espropriativa;
- ✓ il Comune di Sala Baganza intende avvalersi dell'Ufficio Espropri dell'Ente Parchi per supportare quello del Comune di Sala Baganza onde garantire il celere e corretto espletamento del procedimento espropriativo da attivarsi;
- ✓ l'articolo 15 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune.

Tutto ciò premesso e dato atto

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta del Comune di Sala Baganza n° del 2020 e del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n° del 2020

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il presente Accordo disciplina i rapporti fra il Comune di Sala Baganza e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale onde pervenire all'apposizione del vincolo espropriativo, alla dichiarazione della pubblica utilità ed espletare i conseguenti procedimenti finalizzati all'acquisizione della disponibilità (sia a titolo permanente che temporaneo per esigenze di cantiere) dei terreni necessari per l'effettuazione di specifico lotto di lavori rientrante in più ampi "Interventi di completamento per la riduzione del rischio idraulico del Torrente Scodogna" a monte della località di Talignano all'interno della perimetrazione del Parco regionale Boschi di Carrega.

A tal fine l'Ente Parchi mette a disposizione il personale del proprio Ufficio Espropri per coadiuvare l'analogo ufficio del Comune di Sala Baganza, autorità procedente ed espropriante.

ARTICOLO 2

AMBITO DI AZIONE

In particolare l'attività di supporto sarà riferita a:

A) Redazione ed aggiornamento del piano particellare delle espropriazioni, con particolare riguardo all'effettuazione delle verifiche catastali, all'assistenza al progettista in fase di predisposizione dell'elenco ditte, degli elaborati grafici, della stima e quantificazione dell'indennità di espropriazione ecc.

B) Apposizione vincolo espropriativo e dichiarazione della pubblica utilità da esperirsi nell'ambito di procedimento di cui all'articolo 16-bis della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 (finalizzato a pervenire

contestualmente alla variazione degli strumenti urbanistici, all'apposizione del vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera) il quale sommariamente prevede:

- ⇒ l'effettuazione dei depositi e delle pubblicazioni di rito,
- ⇒ la formalizzazione dell'avvio del procedimento a carico delle proprietà interessate mediante comunicazioni individuali,
- ⇒ la stesura dei vari provvedimenti ed atti deliberativi per quanto concerne gli aspetti espropriativi, inclusa la redazione di eventuali controdeduzioni,
- ⇒ l'effettuazione delle comunicazioni di legge ad avvenuta conclusione del sub procedimento.

C) Redazione ed esecuzione decreto di espropriazione previa determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione (ai sensi articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) con effettuazione delle seguenti attività:

- ⇒ preventive verifiche catastali ed urbanistiche,
- ⇒ determinazione urgente dell'indennità,
- ⇒ predisposizione ed emanazione del provvedimento,
- ⇒ sua conseguente pubblicazione in estratto sul B.U.R.,
- ⇒ notificazione dello stesso ai proprietari interessati, invitandoli a comunicare la propria eventuale condivisione dell'indennità proposta entro trenta giorni - producendo ed allegando a tal fine bozza di accettazione indennità provvisoria completa di autocertificazioni,
- ⇒ esecuzione decreto mediante apposito verbale di stato di consistenza ed immissione in possesso previamente redatto.

Si procederà alla trasmissione del diritto di proprietà mediante decreto anche nel caso di cessione volontaria (possibile fin da quando è dichiarata la pubblica utilità come ammesso dall'articolo 45, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327), vista espressa facoltà riconosciuta dall'articolo 20, comma 11, del testo unico in materia di espropriazioni medesimo.

D) Redazione ed esecuzione decreto di occupazione temporanea.

Con effettuazione di attività analoghe rispetto il decreto di espropriazione, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327.

L'iter di esecuzione verrà esperito contestualmente a quello del decreto di esproprio, prima dell'inizio dei lavori, salvo che la ditta interessata si sia resa disponibile a soluzione condivisa riguardo l'espropriazione.

E) Iter di determinazione dell'indennità, indicativamente comportante

- ⇒ la predisposizione di atto di approvazione dell'indennità se condivisa una volta dichiarata la pubblica utilità dell'opera - ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
- ⇒ in alternativa l'approvazione dell'indennità provvisoria se condivisa a seguito della notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio,
- ⇒ l'espletamento delle conseguenti formalità (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazioni ad eventuali terzi titolari di diritti),
- ⇒ la redazione ed effettuazione degli atti di pagamento dell'indennità se accettata oppure di deposito presso Cassa Depositi e Prestiti qualora non convenuta,
- ⇒ la quantificazione dell'indennità aggiuntiva spettante ad eventuale conduttore (sia proprietario che soggetto terzo) con produzione di correlata documentazione.

Resta a carico del Comune la registrazione del provvedimento ablatorio (in quanto titolo per la traslazione del diritto di proprietà) nonché la redazione delle note da consegnarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari ad avvenuta esecuzione del decreto da emanarsi, per la trascrizione del provvedimento medesimo e la volturazione della proprietà degli immobili ivi contemplati.

Si precisa inoltre che l'attività di supporto che si rendesse necessaria in caso di eventuale successiva fase di determinazione dell'indennità definitiva (da attivarsi in caso di mancata condivisione dell'indennità determinata in via d'urgenza da parte del proprietario) sarà oggetto di successivo e specifico accordo, non potendosi procedere ad alcuna valutazione in merito risultando tale prospettiva oggi del tutto aleatoria in quanto subordinata a scelte discrezionali della proprietà interessata non solo per quanto attiene l'accettazione

o meno dell'indennità provvisoria che verrà offerta, ma anche riguardo (in caso di mancata soluzione bonaria) il ricorso o meno alla determinazione a cura di terna peritale, nel qual caso occorrerà anche individuare tecnico di fiducia del Comune ed accantonare i connessi costi di stima.

ARTICOLO 3

IMPEGNI DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

L'Ente Parchi si impegna a supportare con il personale del proprio Ufficio Espropri l'analogo ufficio del Comune di Sala Baganza (oltre che il progettista per quanto attiene gli elementi tecnici del piano particellare) nell'espletamento delle attività dettagliate all'articolo 2 fornendo, a titolo esemplificativo:

- ✓ indicazioni operative e di coordinamento,
- ✓ assistenza in fase di predisposizione del piano particellare delle espropriazioni, nonché collaborazione alla redazione degli elaborati,
- ✓ bozze di atti amministrativi (controdeduzioni incluse), comunicazioni, notificazioni, pubblicazioni ecc., nonché degli atti autoritativi (decreti),
- ✓ eventuali relazioni esplicative e formazione mirata degli addetti che si occuperanno dei procedimenti,
- ✓ indicazioni in relazione ai criteri puntuali da adottarsi per la determinazione delle indennità,
- ✓ supporto nel confronto con i soggetti terzi portatori di interessi (proprietà e conduttori).

ARTICOLO 4

IMPEGNI DEL COMUNE DI SALA BAGANZA

Il Comune si impegna a riconoscere all'Ente Parchi un contributo di € 2.500,00 (duemilacinquecento) a fronte dell'attività da svolgersi come dettagliata all'articolo 2.

Il Comune provvederà al trasferimento delle risorse con le modalità di seguito specificate:

- ✓ una prima rata di € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta) entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente accordo;
- ✓ il saldo di € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta) ad avvenuto completamento delle attività relative alle fasi procedurali oggetto del presente accordo.

Faranno inoltre carico al Comune:

- ✓ la responsabilità dei procedimenti sia per la progettazione e realizzazione dell'opera che per i correlati aspetti espropriativi con assunzione dei dovuti atti;
- ✓ l'espletamento delle funzioni proprie dell'autorità espropriante con emanazione dei conseguenti provvedimenti nonché la registrazione, trascrizione e volturazione dei medesimi;
- ✓ le comunicazioni, notificazioni, pubblicazioni ecc. a vario titolo da effettuarsi;
- ✓ la predisposizione delle pratiche topografiche e catastali;
- ✓ il pagamento od il deposito degli importi indennitari.

ARTICOLO 5

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino all'avvenuta effettuazione delle attività descritte all'articolo 2.

ARTICOLO 6

EVENTUALI CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia si intende riconosciuta la competenza del Foro di Parma.

ARTICOLO 7
COORDINAMENTO

Il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione dell'Accordo è demandato ai soggetti delegati alla sottoscrizione dello stesso che provvederanno alle determinazioni necessarie per l'attuazione dei contenuti dell'Accordo secondo le rispettive modalità statutarie.

ARTICOLO 8
STIPULAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e non è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente accordo, in forma di scrittura privata, è sottoscritto dalle parti con modalità elettronica ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 07 agosto 1990 n. 241.

Per il Comune di Sala Baganza
Arch. Cristina Muzzi
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 82/2005

Per l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
Dott. Delio Folzani
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 82/2005